



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 20-10-2017

DIRIGENTE

Progetto di Legge

"TUTELA LEGALE E ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DI COLORO CHE AGISCONO NELL'INTERESSE PUBBLICO"

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare la tutela legale, in capo ai soggetti tutelati di cui al comma 2, ed assicurativa in capo ai dipendenti pubblici che, nell'espletamento dei compiti d'ufficio o incarichi affidatigli, si trovino ad essere coinvolti in procedimenti penali e/o civili.
2. Ai sensi della presente legge si intendono per:
 - a) "Amministrazione": quella definita alla lettera a, del comma 1, dell'articolo 3 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188;
 - b) "soggetti tutelati": i) i soggetti alle dipendenze dell'Amministrazione qualunque sia il rapporto di lavoro subordinato instaurato, ancorché a tempo determinato; ii) i membri degli organi di amministrazione e di controllo di Aziende Autonome, Enti del Settore Pubblico Allargato e di società di diritto privato con partecipazione pubblica la cui nomina è riservata al Congresso di Stato o al Consiglio Grande e Generale.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b, sono tutelati purché siano coinvolti in giudizio in relazione alla funzione o al mandato loro conferito, a condizione che vi sia attinenza tra la condotta contestata e l'esercizio di pubblica funzione.

Art. 2

(Patrocinio legale in sede penale)

1. In seguito a comunicazione formale giudiziaria di una condotta di reato ascrivibile a un soggetto tutelato per fatti o atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio o incarichi affidatigli, l'Amministrazione anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico ogni costo inerente all'assistenza giudiziaria del medesimo, facendolo assistere da un legale di comune gradimento e rientrante tra i nominativi delle convenzioni di cui al comma 2.
2. L'Amministrazione, ai fini di cui al comma 1, stipula una convenzione collettiva, in persona del Direttore della Funzione Pubblica, previa autorizzazione del Congresso di Stato, con l'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino a favore degli Avvocati del libero foro interessati ad aderirvi. La convenzione collettiva prevede in ogni caso che gli onorari professionali complessivi per l'attività svolta e richiedibili dai singoli Avvocati del libero foro che decidano di aderirvi non possano superare l'80% di quelli minimi in applicazione del tariffario legale, tempo per tempo, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.
3. L'assistenza legale di cui al comma 1 non pregiudica la facoltà dell'interessato di ricorrere alle prestazioni professionali di un legale di propria fiducia, in luogo o in aggiunta di quelle prestate dai professionisti di cui alla convenzione stipulata ai sensi del comma 2, e i cui costi sono a esclusivo carico dell'interessato stesso.
4. Il patrocinio legale si applica al soggetto tutelato, anche successivamente al termine del rapporto di lavoro o dell'incarico, in relazione a fatti conseguenti a condotta tenuta dal dipendente in costanza del rapporto o dell'incarico stesso.

5. Nel caso in cui in giudizio ne sia accertata la responsabilità per dolo o colpa grave ai danni dell'Amministrazione o di terzi, ai soggetti tutelati vengono addebitate direttamente o riaddebitate, ove già sostenute dall'Amministrazione, i costi sostenuti per l'assistenza giudiziaria per la loro difesa, in ogni stato e grado del giudizio, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione di agire successivamente, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subito in conseguenza del fatto accertato giudizialmente.
6. Qualora si verificano le condizioni previste dal presente articolo, i soggetti tutelati devono dare notizia alla Direzione Generale della Funzione Pubblica per gli adempimenti di competenza, entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza o conoscibilità dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico secondo le regole processuali vigenti.
7. Alla mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 6 consegue la perdita per il soggetto tutelato della possibilità di beneficiare del patrocinio legale di cui al presente articolo.
8. Il patrocinio legale di cui al presente articolo non si applica qualora la condotta di reato ascritta al soggetto tutelato sia relativa a misfatto contro l'Amministrazione di cui al Capitolo IV del Titolo IV del Libro Secondo del Codice Penale.

Art. 3

(Responsabilità)

1. Il dipendente dell'Amministrazione è responsabile, in caso di dolo o colpa grave, dei danni arrecati all'Amministrazione, e ai terzi verso i quali la stessa debba rispondere. In quest'ultimo caso, il terzo danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni patiti unicamente all'Amministrazione. In caso di dolo o colpa grave il dipendente dell'Amministrazione risponde in via di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione nei limiti di quanto questa sia chiamata a corrispondere a terzi per i danni patiti dai medesimi.
2. Nei giudizi di rivalsa promossi dall'Amministrazione nei confronti del soggetto tutelato, quest'ultimo è assistito e difeso da un legale di propria fiducia.

Art. 4

(Tutela assicurativa)

1. L'Amministrazione, in persona del Dirigente della Finanza Pubblica, previa autorizzazione del Congresso di Stato, stipula idonea convenzione assicurativa a libera adesione volta a garantire la responsabilità civile dei dipendenti pubblici per i danni cagionati da questi ultimi in colpa grave direttamente all'Amministrazione o a terzi e per cui siano chiamati a rispondere ai sensi del comma 2, dell'articolo 27 della Legge n. 41/1972 così come modificato dall'articolo 3, comma 1.
2. Le caratteristiche della convenzione di cui al comma 1 sono individuate con apposito decreto delegato da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e oggetto di revisione entro i 180 giorni precedenti alle singole scadenze delle convenzioni, tempo per tempo, stipulate dall'Amministrazione con le imprese assicuratrici.
3. L'impresa o le imprese di assicurazione chiamate ad assicurare il rischio di cui alla convenzione del comma 1 è scelta mediante procedimento ad evidenza pubblica indetto, organizzato e gestito dalla Direzione della Finanza Pubblica.
4. Il dipendente pubblico è libero di decidere se assicurarsi e conseguentemente se aderire alla convenzione assicurativa contratta dall'Amministrazione ai sensi del comma 1.
5. Il premio di assicurazione richiesto per aderire alla convenzione contratta dall'Amministrazione ai sensi del comma 1 è trattenuto direttamente dalla busta paga del singolo dipendente interessato.

Art. 5

(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui alla presente legge sono imputate sul capitolo di bilancio 1 - 2 - 1560 "Spese legali per procedimenti giudiziari a carico dell'Ecc.ma Camera" e sul capitolo di bilancio 1-3-2750 "Assicurazioni varie".

Art. 6

(Disciplina transitoria, Abrogazione e Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione decorsi 90 giorni dalla stipula della convenzione collettiva di cui al comma 2 e, in ogni caso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso quest'ultimo termine, nell'ipotesi in cui non risulti ancora essere stata stipulata la convenzione collettiva, l'Amministrazione, nella persona del Direttore della Funzione Pubblica, e il soggetto interessato individueranno di comune accordo un Avvocato del libero foro a cui affidare il patrocinio legale di cui al medesimo articolo 2.
2. Le previsioni contenute nell'articolo 3, trovano applicazione per tutti i giudizi avviati a decorrere dal 1 gennaio 2018.
3. L'articolo 27, comma 2 della Legge 22 dicembre 1972, n. 41 così come modificato dall'articolo 3, comma 1, si applica anche in relazione alle azioni promosse dal terzo, ancorché la condotta tenuta dal dipendente pubblico sia antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 dell'articolo 27 della Legge n. 41/1972 è abrogato.
5. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

